

346.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	41
Missioni vaevoli nella seduta del 24 aprile 1998 .....	5	(Sezione 1 - Rete di monitoraggio globale « Echelon ») .....	43
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5, 6	(Sezione 2 - Dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul congresso di forza Italia) .....	43
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 3 - Mancato incontro del Governo con il dissidente cinese Wei Jingsheng) ...	43
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena) .....	6	(Sezione 4 - Ricontrattazione dei mutui contratti presso banche) .....	44
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 5 - Sfruttamento dei minori) ....	44
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	6	(Sezione 6 - Campagna del Governo contro le droghe) .....	44
<b>Progetto di legge costituzionale n. 3931</b> .....	7	(Sezione 7 - Ricontrattazione dei mutui contratti presso banche - II) .....	45
(Sezione 1 - Articolo 60, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	9	(Sezione 8 - Misure di sicurezza a favore dei viaggiatori in treno) .....	45
		(Sezione 9 - Orientamenti generali di politica scolastica) .....	46

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 aprile 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Aprea, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Cangemi, Cennamo, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Ladu, Lenti, Leoni, Maccanico, Malgeri, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Petrella, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Santandrea, Sinisi, Soriero, Spini, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANGHINONI: « Applicazione della castrazione incruenta a seguito di condanna per reati di violenza sessuale nei confronti dei minori e degli incapaci di intendere e di volere » (4807);

PISCITELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente l'applicazione degli articoli 238, 403, 513 e 514 del codice di procedura penale » (4808);

ROMANO CARRATELLI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva » (4809);

CARLESI: « Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno e per il controllo e la vigilanza sulle strade » (4810);

ATTILI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia in favore delle persone addette ai

servizi domestici e familiari e deducibilità dall'IRPEF delle relative retribuzioni » (4811);

TABORELLI: « Norme per la realizzazione della tangenziale di Como » (4812);

BAMPO e GNAGA: « Istituzione dell'incaricato parlamentare per le Forze armate » (4813);

CALZAVARA ed altri: « Norme per garantire l'effettività delle ispezioni e dei controlli in materia di lavoro senza danno per la produzione » (4814);

MIGLIORI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (4815).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

In data 23 aprile 1998 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

« Arbitrato e conciliazione per la soluzione delle controversie di lavoro » (4806).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*IV Commissione (Difesa):*

LAVAGNINI: « Proroga della durata in carica degli organismi della rappresentanza militare » (4804) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

POLI BORTONE ed altri: « Disciplina per il riconoscimento della origine nazionale degli oli di oliva » (4613) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;*

ATTILI ed altri: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio di oliva » (4631) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV;*

AMORUSO ed altri: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano » (4693) *Parere delle Commissioni I, X e XIV;*

S. 3020. — « Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva » (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4698) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in

data 22 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento sull'introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, « Delitti contro l'ambiente », e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'« Ecomomia », approvato dalla Commissione stessa il 26 marzo 1998 (doc. XXIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 30 marzo scorso, il deputato Domenico GRAMAZIO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza n. 15/98 R.G.N.R. - 22/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

**(A.C. 3931 — Sezione 1)****ART. 60.**

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei principi di democrazia, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 60 DEL TESTO COSTITUZIONALE**

**ART. 60.**

*Sopprimerlo.*

**60. 1.**

Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 60.** — Province e Comuni hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa.

**60. 118.** (S. 61. 53)

Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Le leggi elettorali regionale e comunale sono deliberate dalle rispettive assemblee a maggioranza dei due terzi dei componenti.

**60. 10.** (C. 61. 204).

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — I consiglieri regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni se non per responsabilità amministrativa e di risarcimento di danni causati all'ente locale di appartenenza.

**60. 11.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni regione adotta uno Statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della Regione. Lo Statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante *referendum* ed assume rango di legge costituzionale.

**60. 3.**

Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni regione adotta uno Statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo Statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea re-

gionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

**60. 2.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

**60. 5401.** (C. 61. 37).

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. - Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

**60. 122.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. - Ogni regione, comune, circoscrizione e quartiere si dota di uno statuto che ne definisce i principi fondamentali costituzionali, di organizzazione e di funzionamento.

**60. 9.** (C. 61. 203).

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge all'Assemblea nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e l'istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vi-

gore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

**60. 119.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni Regione si dà uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di ordinamento.

Lo Statuto:

a) individua gli organi della Regione e ne determina le attribuzioni, disciplina i rapporti tra gli stessi, stabilisce il procedimento per il loro scioglimento e rinnovo;

b) prevede l'elezione a suffragio universale e diretto dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione;

c) determina la composizione del Consiglio dei Comuni e disciplina i modi e

le forme di partecipazione alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi della Regione;

*d)* regola la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione;

*e)* regola l'iniziativa legislativa popolare e la richiesta di referendum abrogativi;

*f)* stabilisce i principi delle autonomie finanziaria e tributaria della Regione e delle procedure di bilancio e delle contabilità regionali;

*g)* istituisce i corpi di polizia regionale e locale cui sono attribuiti compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di controllo del territorio;

*h)* stabilisce il procedimento per la propria revisione.

Le disposizioni dello Statuto non possono essere violate dalla legge regionale.

Lo Statuto può istituire la Corte regionale statutaria, che giudica in prima istanza sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi regionali che violino il comma precedente. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui al presente comma, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte regionale statutaria. In assenza di una Corte regionale statutaria, i relativi giudizi competono in grado unico alla Corte costituzionale.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto e le modifiche ad esso apportate sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione o un quinto dell'Assemblea regionale e sono promulgate se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,

oppure se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sono approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le leggi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione, dell'Assemblea regionale e del Consiglio dei Comuni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale e del Consiglio dei Comuni.

#### 60. 4.

Taradash, Giovine, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive sull'identico testo adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Lo Statuto disciplina:

*a)* l'iniziativa e la formazione delle leggi regionali;

*b)* l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e le richieste di referendum regionale su leggi e atti amministrativi della Regione;

*c)* la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

d) l'iniziativa e il procedimento di formazione degli atti normativi della Regione.

Lo Statuto della regione rientra tra gli atti aventi forza di legge soggetti al controllo di costituzionalità previsto per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione.

La legge elettorale della Regione, in armonia con i principi della Costituzione, è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

\* 60. 5.

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive sull'identico testo adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a *referendum* se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) l'iniziativa e la formazione delle leggi regionali;

b) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e le richieste di referendum regionale su leggi e atti amministrativi della Regione;

c) la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

d) l'iniziativa e il procedimento di formazione degli atti normativi della Regione.

Lo Statuto della regione rientra tra gli atti aventi forza di legge soggetti al controllo di costituzionalità previsto per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione.

La legge elettorale della Regione, in armonia con i principi della Costituzione, è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

\* 60. 7.

Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

60. 8.

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 60. — Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione, stabilisce le norme fondamentali relative ai principi di organizzazione e funzionamento, al Parlamento regionale, agli organi di governo della Regione agli istituti di democrazia diretta.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, da una Assemblea Costituente regionale, convocata dal Presidente della Regione e formata dai membri della Assemblea Regionale e dell'Assemblea dei Comuni e delle Province, riuniti in seduta congiunta. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne facciano richiesta un ventesimo degli elettori della Regione o almeno dieci consigli comunali che rappresentino una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti o un quinto dei componenti l'Assemblea Regionale, ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Conseguentemente, aggiungere la seguente disposizione transitoria:*

Per la formazione della prima Assemblea Costituente i membri dell'Assemblea regionale sono sostituiti dai membri dei consigli regionali in carica e i membri dell'Assemblea dei comuni e delle province da una delegazione dei sindaci e dei presidenti di province eletti da collegi formati secondo modalità stabilite dalla legge regionale. Lo statuto disciplina lo scioglimento dell'Assemblea regionale, l'iniziativa popolare di legge e atti amministrativi, i principi dell'autonomia finanziaria della regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

**60. 5400.** (C. 61. 171).

Salvati.

*Sopprimere il primo comma.*

**60. 12.** (C. 61. 205)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma, con il seguente:*

Ciascuna Regione si organizza in base al proprio Statuto adottato a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale.

**60. 111.** (C. 61. 67).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa, Sbarbati.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

**60. 13.** (C. 61. 206).

Malavenda.

*Al primo comma, e ovunque ricorra, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**60. 5402.** (C. 61. 154).

Pivetti.

*Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: descrive.*

**60. 14.** (C. 61. 69).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: determina.*

**60. 15.** (C. 61. 70).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: elenca.*

**60. 16.** (C. 61. 71).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: specifica.*

**60. 17.** (C. 61. 72).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, sopprimere la parola: fondamentali.*

**60. 18.** (C. 61. 74).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, dopo le parole: organizzazione e aggiungere la seguente: di.*

**60. 5404.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire le parole: e funzionamento con le seguenti: sociale ed istituzionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali. In particolare, lo Statuto può pronunciarsi nelle materie di competenza legislativa della Regione.*

Le disposizioni dello Statuto non possono essere violate dalla legge regionale.

Lo Statuto può istituire la Corte regionale statutaria, che giudica in prima istanza sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi della relativa Regione che violino il comma precedente. Le decisioni della Corte regionale statutaria sono appellabili davanti alla Corte costituzionale. In assenza di una Corte regionale statutaria, i relativi giudizi competono in grado unico alla Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui al precedente comma, nonché le ga-

ranzie di indipendenza dei giudici della Corte regionale statutaria.

**60. 108.**

Taradash, Giovine, Colletti.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Lo Statuto di ogni regione è la costituzione dello Stato regionale.

**60. 75.** (C. 61.75 e S. 61.16).

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **60. 110.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando.

*Sopprimere il secondo comma:*

\* **60. 5405.**

Malavenda.

*Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:*

Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'Assemblea legislativa regionale.

Lo Statuto determina:

a) le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai referendum e ai principi dei sistemi elettorali comunale, provinciale e regionale; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali e dei deputati regionali;

b) le forme e i modi della partecipazione della regione alle determinazioni della Unione europea e alla loro attuazione, prevedendo il potere sostitutivo dello Stato per le inadempienze regionali;

c) i rapporti internazionali delle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo repubblicano;

d) i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e di eventuali altre articolazioni territoriali, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di Comuni, Province e altre articolazioni territoriali all'attività amministrativa e legislativa della Regione;

e) l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento al Presidente, al Governo, alla Assemblea legislativa;

f) la disciplina dell'attività legislativa e i principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;

g) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella Regione;

h) i principi dell'autonomia finanziaria dei Comuni, della Provincia e della Regione; la ripartizione dei tributi erariali tra Stato e Regione;

i) la disciplina del demanio e del patrimonio comunali, provinciali e regionali;

l) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, e dell'Assemblea legislativa regionale, e le relative procedure.

**60. 5406.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:*

Lo Statuto stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e membro della Giunta Regionale e la carica di consigliere regionale.

**60. 5408.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte,

Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Viale.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 60. 5500 DELLA COMMISSIONE**

*Sostituire le parole da:* è adottato sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: di ogni Regione ha il rango di legge costituzionale ed è approvato e modificato con legge regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero ogni sua variazione, deve essere sottoposto a referendum popolare ed è promulgato se alle votazioni ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto ed ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

**0. 60. 5500. 6.**

Comino, Fontan.

*Sostituire le parole da:* è adottato sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum, ed assume rango di legge costituzionale

**0. 60. 5500. 13.**

Comino, Fontan.

*Dopo le parole:* dall'Assemblea regionale aggiungere le seguenti: con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di quarantacinque giorni

**0. 60. 5500. 4.**

Comino, Fontan.

*Dopo le parole:* dall'Assemblea regionale aggiungere le seguenti: con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di trentacinque giorni

**0. 60. 5500. 9.**

Comino, Fontan.

*Dopo le parole:* dall'Assemblea regionale aggiungere le seguenti: con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di trenta giorni

**0. 60. 5500. 10.**

Comino, Fontan.

*Dopo le parole:* Assemblea regionale aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

**0. 60. 5500. 1.**

Grimaldi.

*Sostituire le parole da:* sentiti i Consigli comunali sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: e con la partecipazione di Comuni, Province e Città metropolitane nelle forme previste dalla legge regionale.

**0. 60. 5500. 3. (Nuova formulazione)**

Mussi, Soda.

*Sostituire le parole da:* sentiti i Consigli comunali sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali.

**0. 60. 5500. 2.**

Pisanu.

*Sostituire le parole:* , provinciali e delle città metropolitane con le seguenti: e provinciali.

**0. 60. 5500. 5.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo Statuto di ogni Regione ha rango di legge costituzionale.

**0. 60. 5500. 7.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo Statuto di ogni Regione è la Costituzione dello Stato regionale.

**0. 60. 5500. 8.**

Comino, Fontan.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane della Regione.

**60. 5500.**

La Commissione.

*Sostituire il secondo comma, con il seguente:*

Lo Statuto di ogni Regione ha il rango di legge costituzionale ed è approvato e modificato con legge regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero ogni sua variazione, deve essere sottoposta a referendum popolare ed è promulgato se alle votazioni ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto ed ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

**60. 19. (C. 61. 83).**

Fontan.

*Sostituire il secondo comma, con il seguente:*

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive sull'identico testo adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

**60. 42.** (C. 61. 207).

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali.

**60. 5407.**

D'Alema.

*Al secondo e terzo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Assemblea regionale con le seguenti: il Parlamento regionale.*

**60. 109.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa, Sbarbati.

*Al secondo comma, e ovunque ricorra, sostituire la parola: regionale, con la seguente: provinciale.*

**60. 5409.** (C. 61. 155)

Pivetti.

*Al secondo comma sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con voto favorevole dei due terzi.*

**60. 5410.** (C. 61. 156)

Pivetti.

*Al secondo comma, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.*

\* **60. 20.** (S. 61. 37)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al secondo comma, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.*

\* **60. 5411.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al secondo comma, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.*

\* **60. 5412.**

Bielli, Crucianelli, Bolognesi, Vignali, Nappi, Altea, Sciacca, Guerra.

*Al secondo comma, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.*

\* **60. 5413.**

Gambale, Buffo, Voza, Giardiello, Novelli, Marco Fumagalli, Sica, Dameri, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Bandoli.

*Al secondo comma, dopo le parole: deliberazioni successive aggiungere le seguenti: su testo identico.*

**60. 5414.** (C. 61. 157)

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: cinque anni e centottanta giorni.*

**60. 21.** (C. 61. 209).

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**60. 22.** (C. 61. 92)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: trentacinque giorni.*

**60. 23.** (C. 61. 93)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**60. 24.** (C. 61. 94)

Bampo, Cavaliere.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Lo Statuto di ogni Regione ha rango di legge costituzionale.

**60. 26.** (\* S. 61. 18)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

Sono organi della Regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. I loro rapporti sono disciplinati dallo Statuto Regionale.

Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione secondo le norme dello Statuto. Può fare proposte di legge alle Camere. Esso è composto, secondo le norme dello Statuto, dalla Camera regionale e dalla Assemblea delle autonomie locali. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta del Parlamento regionale, disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto dei membri della Camera regionale e la nomina dei membri della Assemblea delle autonomie locali da parte degli esecutivi dei Comuni della regione. Il numero dei membri di quest'ultima non può superare un quarto dei membri della Camera regionale. Lo Statuto determina per quali leggi sia necessario l'assenso della Assemblea delle autonomie locali.

Lo Statuto disciplina, altresì: lo scioglimento della Camera regionale; l'iniziativa popolare di leggi e la richiesta di referendum; la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni; i principi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

**60. 112.**

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla sua approvazione. Hanno diritto al voto referendario solo gli elettori residenti nella regione interessata. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli. Lo Statuto non è altresì promulgato quando al voto

non partecipa il 50 per cento degli aventi diritto più uno.

**60. 27.**

Acierno.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* Lo Statuto sino a sua approvazione: *con le seguenti:* Lo Statuto e le modifiche ad esso apportate sono sottoposte a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla loro approvazione.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Lo Statuto non è promulgato *con le seguenti:* Lo Statuto e le modifiche ad esso apportate sono promulgate.

**60. 29.**

Taradash, Giovine, Colletti.

*Al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* qualora entro fino a: Assemblea Regionale.

**60. 35.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* qualora *con la seguente:* quando.

\* **60. 36.**

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* qualora *con la seguente:* quando.

\* **60. 5415.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* centottanta giorni.

**60. 25.** (C. 61. 210)

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* trenta giorni.

**60. 37.** (C. 61. 95).

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* centoventi giorni.

**60. 39.** (C. 61. 99).

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* settantacinque giorni.

**60. 38.** (C. 61. 96).

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* centocinque giorni.

**60. 40.** (C. 61. 98).

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* novantacinque giorni.

**60. 41.** (C. 61. 97).

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le*

*seguenti:* facciano richiesta 79.502 degli elettori delle Regione per le regioni oltre gli otto milioni di elettori

**60. 124.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 79.991 degli elettori delle Regione per le regioni oltre gli otto milioni di elettori

**60. 612.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 69.501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i sette milioni di elettori

**60. 613.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 69.932 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i sette milioni di elettori

**60. 1043.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 59.501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i sei milioni di elettori

**60. 1044.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le*

*seguenti:* facciano richiesta 60.000 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i sei milioni di elettori.

**60. 1542.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 49.501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i cinque milioni di elettori.

**60. 1543.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 49.961 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i cinque milioni di elettori.

**60. 2002.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 39.501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i quattro milioni di elettori.

**60. 2003.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 40.000 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i quattro milioni di elettori

**60. 2501.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo

simo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 29.501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i tre milioni di elettori.

**60. 2502.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 29.990 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i tre milioni di elettori.

**60. 2990.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 19501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i due milioni di elettori.

**60. 2991.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 19996 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i due milioni di elettori.

**60. 3485.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 9503 degli elettori delle Regione per le regioni oltre il milione di elettori.

**60. 3486.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 9886 degli elettori delle Regione per le regioni oltre il milione di elettori.

**60. 3868.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 4501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i cinquecentomila elettori.

**60. 3869.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 4994 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i cinquecentomila elettori.

**60. 4361.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 2501 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i trecentomila elettori.

**60. 4362.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole*: faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti*: facciano richiesta 2999 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i trecentomila elettori.

**60. 4859.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 1001 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i centocinquantamila elettori.

**60. 4860.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione *con le seguenti:* facciano richiesta 1400 degli elettori delle Regione per le regioni oltre i centocinquantamila elettori.

**60. 5259.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* cinquantesimo.

**60. 43.**

Pisanu.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* decimo.

\* **60. 47.**

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* trentesimo *con la seguente:* decimo.

\* **60. 5416.**

Pivetti.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* quindicesimo.

**60. 48.**

Bampo, Cavaliere.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* quarantesimo.

**60. 44.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balamán, Barral.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* ventesimo.

**60. 45.**

Taradash, Giovine, Colletti.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire la parola:* trentesimo *con la seguente:* trentacinquesimo.

**60. 46.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani.

*Al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole:* o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.

**60. 5417.**

Malavenda.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale *con le seguenti:* , un quinto dei componenti l'Assemblea regionale o un quinto del Consiglio regionale delle autonomie locali.

**60. 5419.**

D'Alema.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* un quinto *con le seguenti:* un sesto.

**60. 49.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balamán, Barral.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un quarto.*

**60. 50.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Ballaman, Barral.

*Al terzo comma, dopo le parole: dei componenti l'Assemblea regionale aggiungere le seguenti: un terzo dei consigli provinciali o un decimo dei consigli comunali.*

**60. 5418.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 60.5501 DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole da: cinque Sindaci sino a: Presidenti delle Province con le seguenti: un numero di Sindaci pari ad un decimo dei Sindaci della Regione o comunque non inferiore a dieci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o un numero di Presidenti delle Province pari ad un quarto dei Presidenti e comunque non inferiore a due.*

**0. 60. 5501. 6.**

Grimaldi.

*Sostituire le parole da: o Consigli comunali fino a: o due Consigli provinciali con le seguenti: che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province.*

**0. 60. 5501. 1.**

Pisanu.

*Sostituire la parola: trentesimo con la seguente: decimo.*

**0. 60. 5501. 2.**

Comino, Fontan.

*Sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quindicesimo.*

**0. 60. 5501. 3.**

Comino, Fontan.

*Sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quarantesimo.*

**0. 60. 5501. 4.**

Comino, Fontan.

*Sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentacinquesimo.*

**0. 60. 5501. 5.**

Comino, Fontan.

*Al terzo comma, dopo le parole: Assemblea regionale aggiungere le seguenti: cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.*

**60. 5501.**

La Commissione.

*Al terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.*

**60. 5420.**

Malavenda.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**60. 5421.**

Malavenda.

*Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Lo Statuto è promulgato se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

**60. 51.**

Pisanu.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.

**60. 52.**

Rebuffa.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:* in ragione del cinquanta più uno dei presenti.

**60. 31.**

Malavenda.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* non si fa luogo a referendum se lo statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

**60. 5422.**

Malavenda.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Lo statuto di ogni regione ha rango di legge costituzionale.

**60. 32.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Lo Statuto di ogni regione ha rilevanza costituzionale.

**60. 34.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto, con le modalità previste dall'articolo 70 comma 6.

**60. 113.**

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Masi, Fredda, Taradash.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Lo Statuto stabilisce l'incompatibilità tra gli uffici di Presidente della Regione e membro della Giunta Regionale con quello di consigliere regionale.

**60. 53.**

Parenti.

*Sopprimere il quarto comma.*

**60. 56.**

Fontan.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Lo statuto stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione; regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione; la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

**60. 54.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Lo Statuto disciplina:

a) l'iniziativa e la formazione delle leggi regionali;

b) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e le richieste di referendum regionale su leggi e atti amministrativi della Regione;

c) la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

d) l'iniziativa e il procedimento di formazione degli atti normativi della Regione.

Lo Statuto della regione rientra tra gli atti aventi forza di legge soggetti al controllo di costituzionalità previsto per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione.

**60. 55.**

Malavenda.

*Al quarto comma, all'alinea, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.*

**60. 57.**

Bampo, Cavaliere.

*Al quarto comma, all'alinea, sostituire la parola: disciplina con la seguente: regola.*

**60. 58.**

Bampo, Cavaliere.

*Al quarto comma, all'alinea, sostituire la parola: disciplina con la seguente: tratta.*

**60. 59.**

Bampo, Cavaliere.

*Al quarto comma, all'alinea, dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente: inoltre.*

**60. 5423.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Fi-

locamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera a).*

\* **60. 119.**

Fontan.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera a).*

\* **60. 5424.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera a).*

\* **60. 5425.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) gli organismi istituzionali della Regione e più in particolare l'Assemblea Regionale, il Consiglio delle autonomie comunali, il Governo della Regione e il Presidente della regione, che va comunque eletto a suffragio universale e diretto.

**60. 120.**

Taradash. Colletti, Giovine.

*Al quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la forma di governo della Regione, prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Regione.

**60. 5426.**

D'Alema.

*Al quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) i rapporti tra il Presidente della Regione, il Governo regionale e l'Assemblea regionale, nonché, quando lo Statuto la prevede, la Camera delle Autonomie Locali della Regione.

**60. 5427.**

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, Ranieri.

*Al quarto comma, lettera a), sopprimere la parola: anche.*

**60. 5428.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'elezione diretta di questo e dell'Assemblea regionale.*

**60. 60.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al quarto comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eletto a suffragio universale diretto.*

*Conseguentemente, al primo comma sopprimere le parole: e modificato e al quarto comma aggiungere le seguenti:*

le modifiche allo Statuto, ivi compresa l'abrogazione dell'elezione a suffragio universale diretto del presidente della Regione, sono approvate secondo la medesima procedura prevista per l'approvazione.

**60. 61.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiaco, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

*Al quarto comma dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) le modalità di giuramento di fedeltà alla Costituzione che va prestato dai componenti dei governi delle regioni, delle province e dei comuni prima dell'assunzione delle funzioni inerenti alle rispettive cariche.

**60. 62.**

Garra.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera b).*

**\*60. 63.**

Fontan.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera b).*

**\* 60. 5429.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) la forma di Governo della Regione, con riferimento ai rapporti tra le istituzioni previste dalla lettera a).

**60. 64.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al quarto comma, lettera b), sopprimere le parole: i casi di.*

**60. 5430.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera b), sopprimere la parola: anticipato.*

**60. 5431.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera c).*

**60. 65.**

Fontan.

*Al quarto comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) i procedimenti di formazione delle leggi dei regolamenti, di atti normativi, la richiesta di referendum, nonché le forme di partecipazione, in particolare di Comuni e Province ai procedimenti medesimi.

**60. 5437.**

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

*Al quarto comma, lettera c), dopo le parole: degli atti normativi aggiungere le seguenti: relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa.*

**60. 5432.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera c) sostituire le parole: della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province con le seguenti: della Provincia, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi delle Aree metropolitane, dei Comuni e delle Comunità Montane.*

**60. 5433.**

Pivetti.

*Al quarto comma, lettera c), sopprimere le parole: con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province.*

**60. 5434.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera c), sopprimere le parole: e delle Province.*

**60. 66.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al quarto comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , mediante l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie locali.*

**60. 5435.**

D'Alema.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera d).*

\* **60. 67.**

Fontan.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera d).*

\* **60. 5436.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera d), sopprimere le parole: e di atti normativi.*

**60. 5438.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera d), sostituire la parola: normativi con la seguente: amministrativi.*

**60. 5439.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera e).*

\* **60. 68.**

Fontan.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera e).*

\* **60. 5444.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera e), sopprimere la parola: generali.*

\*\* **60. 69.**

Fontan, Maroni, Fontanini, Ballaman, Barral.

*Al quarto comma, lettera e) sopprimere la parola: generali.*

\*\* **60. 5440.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera e), dopo la parola: finanziaria, aggiungere la seguente: impositiva.*

**60. 107.**

Fontan, Maroni, Fontanini, Ballaman, Barral.

*Al quarto comma, lettera e) sopprimere le parole: e tributaria.*

**60. 5441.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ed il limite della tassazione regionale sul reddito.*

\* **60. 5442.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quarto comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ed il limite della tassazione regionale sul reddito.*

\* **60. 5443.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al quarto comma, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) l'istituzione di un organo regionale direttamente rappresentativo dei sindaci dei Comuni della regione, con competenze in materie di interesse locale.*

**60. 70.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al quarto comma, sopprimere la lettera f).*

**60. 71.**

Fontan.

*Al quarto comma, lettera f), sopprimere la parola: generali.*

**60. 5445.**

Malavenda.

*Al quarto comma, lettera f), dopo le parole: della Regione aggiungere le seguenti: e delle procedure di bilancio e di contabilità regionale.*

**60. 5446.**

Malavenda.

*Al quarto comma, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

g) il procedimento per la propria revisione.

**60. 116.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa, Sbarbati, Orlando.

*Al quarto comma, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

g) le deleghe attribuite obbligatoriamente a Comuni e Province.

**60. 74.**

Pecoraro Scanio.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

Gli statuti speciali della Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia conservano il valore di leggi costituzionali.

**60. 76.**

Acerno.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

Ogni Regione elegge il Presidente della Regione a suffragio universale e diretto.

**60. 72.**

Savarese.

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

Le differenze fra gli statuti regionali non potranno in nessun caso implicare privilegi economici e sociali.

**60. 73.**

Mario Pepe.

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

Lo statuto tutela i diritti delle minoranze linguistiche, ne promuove la rappresentanza negli organi regionali e degli enti locali e assicura la loro unità amministrativa; definisce inoltre i modi di partecipazione delle rispettive comunità all'esercizio delle funzioni della Regione e degli enti locali.

**\*60. 78.**

Detomas, Caveri, Zeller, Brugger, Widmann.

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

Lo statuto tutela i diritti delle minoranze linguistiche, ne promuove la rappresentanza negli organi regionali e degli enti locali e assicura la loro unità amministrativa; definisce inoltre i modi di partecipazione delle rispettive comunità all'esercizio delle funzioni della Regione e degli enti locali.

**\* 60. 5447.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\*\*60. 79.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiaco-  
mo, Rebuffa, Urbani,  
Biondi, Bonaiuti, Colletti,  
Frattoni, Martino, Melograni,  
Vito, Taradash.

*Sopprimere il comma quinto.*

**\*\*60. 80.**

Fontan.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 60.5502  
DELLA COMMISSIONE

*Sostituire la parola: cinque con la se-  
guente: quattro.*

**0. 60. 5502. 1.**

Comino, Fontan.

*Sostituire il quinto comma con il se-  
guente:*

L'Assemblea regionale è eletta per cin-  
que anni.

**60. 5502.**

La Commissione.

*Al quinto comma, sostituire le parole:  
cinque anni con le seguenti: due mesi*

**60. 5260.**

Malavenda.

*Al quinto comma, sostituire le parole:  
cinque anni con le seguenti: cinquantanove  
mesi.*

**60. 5316.**

Malavenda.

*Al quinto comma, sostituire le parole:  
cinque anni, con le seguenti: sei anni.*

**60. 81.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Bal-  
laman, Barral.

*Al quinto comma sostituire le parole:  
cinque anni con le seguenti: quattro anni.*

**\* 60. 82.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Bal-  
laman, Barral.

*Al quinto comma, sostituire le parole:  
cinque anni con le seguenti: quattro anni.*

**\* 60. 5448.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno,  
Aleffi, Amato, Baiamonte,  
Becchetti, Bicocchi, Biondi,  
Burani Procaccini, Cola, Col-  
lavini, Colletti, Conte, Di Co-  
mite, Divella, Errigo, Fei, Fi-  
locamo, Fiori, Fragalà, Fratta  
Pasini, Frau, Giannattasio,  
Gramazio, Landi di Chia-  
venna, Lavagnini, Leone,  
Maiolo, Marinacci, Marzano,  
Masiero, Maticena, Ma-  
tranga, Melograni, Nan, Nic-  
colini, Palmizio, Palumbo, Pa-  
renti, Piva, Pozza Tasca, Ri-  
velli, Rivolta, Rossetto, Sava-  
rese, Scaltritti, Scarpa  
Bonazza Buora, Serra, Sta-  
gno d'Alcontres, Taborelli,  
Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quinto comma, aggiungere, in fine, il  
seguente periodo: L'elezione dei Consigli  
regionali non può essere contestuale al-  
l'elezione della Camera dei deputati.*

**60. 5449.**

Boato.

*Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:*

Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale diretto, con le modalità previste dall'articolo 67, sesto comma.

**60. 5450.**

Mancina, Cennamo, Fredda, Brunale, Bracco, Vannoni, Pezzoni, Targetti, Agostini, Salvati, Campatelli, Settimi, Leoni, Di Bisceglie.

*Sopprimere i commi sesto e settimo.*

**\*60. 83.**

Acierno.

*Sopprimere i commi sesto e settimo.*

**\*60. 93.**

Casinelli.

*Sostituire i commi sesto e settimo con il seguente:*

Nel rispetto dei principi di democrazia, rappresentatività e stabilità di Governo e con apposita istituzione di una commissione parlamentare lo Stato delibera la legge elettorale per l'elezione delle assemblee regionali di tutte le Regioni d'Italia. Il progetto o i progetti di legge elettorale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

**60. 84.**

Acierno.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\*60. 85.**

Fontan.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\*60. 86.**

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\*60. 87.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\*60. 88.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

La potestà legislativa in materia di legge elettorale regionale e di governo della regione appartiene all'Assemblea nazionale.

**60. 89.**

Armando Cossutta, De Murtas, Meloni, Vendola.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Ciascuna Regione, con legge elettorale deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, può darsi un sistema elettorale e una forma di governo diversi da quelli stabiliti in via generale con legge dalle Camere. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

**\* 60. 5451.**

Crucianelli, Bolognesi, Altea, Sciacca, Nappi, Vignali, Guerra.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Ciascuna Regione, con legge elettorale deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale può

darsi un sistema elettorale e una forma di governo diversi da quelli stabiliti in via generale con legge dalle Camere. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

**\* 60. 5452.**

Vozza, Giardiello, Panattoni, Scrivani, Duca, Gasperoni, Bandoli, Buffo, Gambale, Marco Fumagalli, Guerra, Sica, Peruzza, Schmid, Attili, Dameri.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

La legge elettorale della Regione, in armonia con i principi della Costituzione, è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

**60. 99.**

Malavenda.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

La legge elettorale è deliberata da ciascuna Regione sulla base dei principi fissati con legge che necessita dell'assenso della Camera delle Autonomie territoriali.

**60. 5453.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale, sulla base dei principi generali fissati con legge dello Stato.

**60. 5454.** (C. 61. 139)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casi-

nelli, Frigato, Jervolino, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

*Al sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole:* Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo.

**60. 90.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito, Taradash.

*Al sesto comma, primo periodo, sostituire la parola:* assoluta con le seguenti: dei due terzi.

**\* 60. 5455.**

Malavenda.

*Al sesto comma, primo periodo, sostituire la parola assoluta con le seguenti:* dei due terzi.

**\* 60. 5456.**

Bielli, Crucianelli, Bolognesi, Vignali, Nappi, Altea, Sciacca, Guerra.

*Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole:* a maggioranza assoluta *aggiungere le seguenti:* più diciassette.

**60. 5317.**

Malavenda.

*Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole:* a maggioranza assoluta *aggiungere le seguenti:* più uno.

**60. 5320.**

Malavenda.

*Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: Assemblea regionale aggiungere le seguenti:* sulla base di principi stabiliti con legge della Repubblica.

**60. 5457.** (C. 61. 46.)

Palma, Mario Pepe.

*Al sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La legge elettorale è deliberata sulla base dei principi fissati con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.

**60. 5458.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Al sesto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La legge elettorale per l'elezione delle assemblee delle regioni d'Italia, approvata con un unico voto finale, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

**60. 75.**

Acerno.

*Al sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

**60. 5459.**

Malavenda.

*Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* nei casi e con le modalità previste dal terzo comma *con le seguenti:* qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea Regionale.

**60. 91.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In assenza si applica la disciplina statale per le elezioni regionali.

**60. 92.**

Rebuffa, Calderisi.

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

Le Regioni possono definire ufficiali le altre lingue parlate nel loro territorio, in conformità ai rispettivi Statuti.

**60. 94.**

Fontan.

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei cittadini che rivestono le cariche di Presidente della Regione, Presidente della giunta regionale, Sindaco, membro delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità.

**60. 5460.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 95.**

Taradash, Valducci, Giovine, Colletti.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 5461.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chia-venna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 96.**

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 97.**

Fontan.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 98.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **60. 121.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola,

Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al settimo comma, dopo le parole: La legge aggiungere la seguente: elettorale.*

**60. 5462.**

Boato.

*Al settimo comma, sostituire la parola: promuove con la seguente: garantisce.*

**60. 5463.**

Malavenda.

*Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:*

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto, con le modalità previste dall'articolo 67, sesto comma.

**60. 5464.**

Spini, Carli, Giacco, Gatto, Pittella, Olivo, Di Bisceglie.

*Sostituire i commi ottavo e nono con i seguenti:*

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

**60. 102.**

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 60.5503 DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole:* I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali *con le seguenti:* Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo esecutivo o legislativo di più di una Regione.

**0. 60. 5503. 1.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I consiglieri regionali godono della stessa immunità prevista per i membri del Parlamento. Le attribuzioni delle Camere sono esercitate dai Consigli regionali di appartenenza.

**0. 60. 5503. 2.**

Comino, Fontan.

*Sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo.

**60. 5503.**

La Commissione.

*Sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un'Assemblea regionale ovvero a un'Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo.

La legge regionale disciplina gli altri casi di ineleggibilità e incompatibilità.

**60. 100.** (C. 63. 13)

Taradash, Giovine, Colletti.

*Sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo esecutivo o legislativo di più di una regione.

**60. 101.** (S. 63. 4)

Giancarlo Giorgetti.

*All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le parole:* , ovvero a un'Assemblea Regionale e al Parlamento europeo.

**60. 5500.** (ex C. 63. 13)

Taradash.

*Sostituire il nono comma con il seguente:*

I consiglieri regionali godono della stessa immunità prevista per i membri del Parlamento. Le attribuzioni delle Camere sono esercitate dai Consigli regionali di appartenenza.

**60. 103.** (C. 63. 7)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al nono comma, sostituire la parola: consiglieri con le seguenti:* membri degli organi legislativi.

**60. 104.** (S. 63. 9)

Stucchi.

*Al nono comma, sostituire la parola regionali con la seguente provinciali.*

**60. 5465.** (C. 63. 19)

Pivetti.

*Al nono comma, dopo le parole:* I consiglieri regionali *aggiungere le seguenti:* e i deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

**60. 105.** (C. 63. 8)

Acerno.

*Al nono comma, sopprimere le parole: o a causa.*

\* **60. 5466.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

*Al nono comma, sopprimere le parole: o a causa.*

\* **60. 5467.**

Malavenda.

*Al nono comma, sostituire le parole: delle loro funzioni con le seguenti: della funzione legislativa.*

**60. 106.** (C. 63. 6)

Sinisi, Romano Carratelli, Carotti.

*Al nono comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mandato di consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio o attività pubblica.*

**60. 5468.** (C. 63. 10)

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

In tutte le Regioni si possono eleggere Assemblee costituenti regionali se lo richiede almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle Regioni interessate o i due terzi dei consiglieri regionali in carica, o almeno la metà dei Consigli provinciali.

Le modalità dell'elezione sono stabilite con legge regionale.

In due o più Regioni si può eleggere un'unica Assemblea costituente se l'ele-

zione avviene lo stesso giorno e con le stesse modalità stabilite da identiche leggi regionali.

Le Assemblee costituenti scrivono le Costituzioni delle Comunità federate che a tutti gli effetti sostituiscono le Regioni esistenti, anche se ciò non è specificato nelle nuove Costituzioni.

La Costituzione di una Comunità federata è sottoposta a *referendum* popolare, nei modi e nei termini scritti nella Costituzione stessa, ed entra in vigore entro nove mesi dall'insediamento dell'Assemblea costituente.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Costituzione di una Comunità federata, il Consiglio o i Consigli regionali interessati decadono e si indicano le elezioni del nuovo Parlamento federato.

Qualora all'atto dell'insediamento di una Assemblea costituente manchino meno di nove mesi all'elezione del Consiglio regionale, il Consiglio resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Parlamento federato.

**60. 11.**

Giovine, Rosso, Scarpa Bonazza Buora, Costa, Aleffi, Amato, Armosino, Berruti, Cavanna Scirea, Frau, Filocamo, Gastaldi, Lavagnini, Lo Jucco, Maiolo, Marras, Masi, Masiero, Maticena, Niccolini, Pagliuca, Palmizio, Paroli, Rivelli, Saponara, Scaltritti, Taradash, Taborelli, Tarditi, Viale.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

Ai componenti dei Governi regionali, anche se cessati dalla carica, si applicano le norme stabilite dalla legge approvata ai sensi dell'articolo 75.

**60. 107.** (C. 63. 9)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I Presidenti delle Assemblee Regionali, dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali disciplinano i loro lavori anche in assenza di regolamento, fissando tempi, modalità e termini delle discussioni e delle deliberazioni finali nel rispetto dei diritti dei componenti delle rispettive istituzioni elettive. La disposizione si applica anche alle Regioni a Statuto speciale.

**60. 114.** (C.61. 35)

Selva, Carrara, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto.

**60. 115.** (C.61. 38)

Selva, Benedetti Valentini, Bono.

*Aggiungere alla fine il seguente comma:*

I consiglieri regionali ricevono un'indennità onnicomprensiva stabilita con legge approvata dall'Assemblea regionale. Le modifiche di tale indennità non si applicano ai consiglieri della legislatura nella quale vengono deliberate.

**60. 5469.** (C. 63. 20)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La nuova legge elettorale non si applica alla prima consultazione elettorale di rinnovo degli organi regionali successiva alla sua approvazione.

**60. 5470.** (C. 61. 36)

Paissan.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60-bis. — Lo statuto della regione Lombardia è approvato e modificato ai sensi del secondo comma dell'articolo 61.

Il testo dello Statuto, nelle parti concernenti forme speciali di autonomia è trasmesso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni in Parlamento, per la successiva approvazione con legge costituzionale dello Stato.

Il Parlamento, qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica o con gli interessi essenziali unitari della comunità nazionale, ne rifiuta l'approvazione. I motivi del rifiuto sono esposti nella medesima deliberazione parlamentare. Il rifiuto, accompagnato dai resoconti parlamentari, è trasmesso, a cura del Presidente della Camera che si è pronunciata per ultima, al Presidente del Consiglio Regionale veneto. Del rifiuto è data altresì comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il consiglio regionale lombardo, entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento nazionale, assume le conseguenti determinazioni.

Qualora i motivi del rifiuto siano basati sulla violazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. Il Consiglio regionale lombardo, entro trenta giorni dal ricevimento del rifiuto di approvazione, decide, a maggioranza assoluta, di proporre ricorso alla Corte costituzionale che si pronuncia entro trenta giorni.

In caso di accoglimento del ricorso, il testo dello Statuto nelle parti concernenti forme Speciali di Autonomia è rinviato al Parlamento nazionale per l'approvazione.

La legge costituzionale di approvazione del testo dello Statuto nelle parti concernenti forme Speciali di Autonomia è deliberata da ciascuna Camera con due successive votazioni a distanza di tre mesi. Nella seconda deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

La legge, deliberata con le modalità di cui al sesto comma, è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla definitiva approvazione.

**60. 01.** (C. 61. 07)

Berruti, Prestigiacomò.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60-bis. — Il Presidente della regione dirige l'azione del Governo regionale. È eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del parlamento regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

Gli Assessori regionali sono nominati e revocati dal presidente della Regione.

Può essere nominato Assessore regionale anche chi non è membro dell'Assemblea regionale, secondo regole e norme di incompatibilità stabilite dallo Statuto regionale.

**60. 02.** (\* C. 61. 03)

Maiolo, Taradash, Parenti, Amato, Baiamonte, Bicchì, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Fei, Filocamo, Fragalà, Frau, Giovine, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

ART. 60-bis. — Il Parlamento regionale è l'organo rappresentativo della regione, cui spettano le funzioni legislative e le altre conferite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Parlamento regionale è composto da due Assemblee, l'Assemblea Regionale e l'Assemblea dei Comuni e delle Province.

L'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale e diretto dagli elettori residenti nella Regione, secondo norme previste dalla legge regionale approvata dall'Assemblea regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Comuni e della Province, formata da sindaci della regione e dai Presidenti delle province, è eletta dai sindaci e da consiglieri comunali della Regione, secondo norme previste dalla legge regionale.

Lo Statuto stabilisce il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali, definendo in quali casi la funzione legislativa è esercitata da entrambe le Assemblee. È sempre prevista la legge bicamerale regionale per leggi che comportano adempimenti dei Comuni e delle Province.

Lo Statuto prevede altresì in quali casi il Parlamento regionale si riunisce in seduta comune.

Il Presidente della Regione è eletto, a suffragio universale e diretto, assieme ad un Vicepresidente, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

**60. 03.** (C. 61. 010)

Salvati, Brunale, Agostini, Cennamo.

#### EMENDAMENTI ACCANTONATI IN PRECEDENTI SEDUTE DA RIFERIRE ALL'ARTICOLO 60

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis. — Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

**55. 01.** (ex C. 55. 02. e ex S 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali, sono stabiliti con legge dalla regione. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo legislativo regionale ed ad una delle

assemblee federali o ad un altro organo legislativo regionale o statale. I componenti degli organi legislativi regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

**57. 7. (S. 58. 40)**

Fontanini.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

**(Sezione 1 – Rete di monitoraggio globale  
« Echelon »)**

ROMANO CARRATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *il Mondo*, ma la notizia appare su altri organi di stampa, ha riportato il contenuto di un rapporto del Parlamento europeo dal quale risulta l'esistenza di una rete di monitoraggio globale gestita dagli Stati Uniti con la collaborazione di altri quattro paesi anglofoni: Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda;

tale sistema, chiamato « Echelon », che si avvale di satelliti spia, basi di intercettazione terrestri e *computer*, è in grado di intercettare, selezionare, decodificare e conservare ogni telefonata, ogni fax, ogni messaggio di posta elettronica —:

se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto sopra, se ed in che misura, l'Italia sia coinvolta in questa vicenda e, comunque, quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere per garantire la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. (3-02238)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 2 – Dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul congresso di forza Italia)**

VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione del primo congresso na-

zionale di Forza Italia, principale partito di opposizione, ha espresso giudizi che appaiono irrispettosi ed offensivi nei confronti di tale forza politica —:

se non ritenga che il ruolo istituzionale che l'ordinamento attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri non comporti anche il dovere di rispettare le opinioni e le manifestazioni di tutti i partiti politici. (3-02239)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 3 – Mancato incontro del Governo con il dissidente cinese Wei Jingsheng)**

SELVA, ARMAROLI e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Il Presidente degli Stati Uniti Clinton, il Primo Ministro francese Jospin e altre personalità europee hanno trovato tempi e modi per ricevere il dissidente cinese Wei Jingsheng, simbolo della lotta per i diritti umani —:

per quali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro degli affari esteri non abbiano trovato neppure un minuto di tempo per fare un gesto, anche simbolico, che avrebbe dimostrato la volontà dell'Italia di lottare per la democrazia e la libertà. (3-02240)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 4 – Ricontrattazione dei mutui contratti presso banche)**

BORGHEZIO, GNAGA e CAVALIERE.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

mentre il Governo promette ai risparmiatori mutui al 5 per cento annuo, l'Abi (Associazione bancaria italiana), per voce del suo presidente Tancredi Bianchi, ha ribadito pubblicamente la netta chiusura dell'organismo rappresentativo delle banche a fronte della richiesta, formulata da più parti, di una correzione dei tassi fissi attualmente praticati dalle banche sui mutui, per riportarli al disotto dell'attuale tasso di usura;

a fronte di tale sconcertante atteggiamento, il Ministro del tesoro ed il Governatore della Banca d'Italia — che, in un paese serio, dovrebbero tutelare gli interessi diffusi dei risparmiatori — non hanno ad oggi levato neanche una flebile voce per contrastare, sul punto, l'arroganza della superpotente *lobby* delle banche che sembra voler continuare a ignorare l'esistenza di una legge antiusura, recentemente votata dal Parlamento —:

quali urgenti iniziative intenda porre in essere per ricondurre il sistema bancario italiano a comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di reato di usura, in ossequio al principio di legalità — che in uno Stato di diritto deve valere anche per la potente *lobby* bancaria — e per tutelare gli interessi diffusi di oltre 800 mila famiglie di risparmiatori. (3-02241)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 5 – Sfruttamento dei minori)**

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con sempre più frequenza, da tutto il mondo, arrivano notizie drammatiche sullo sfruttamento selvaggio dei minori;

bambini rapiti o venduti nel Bangladesh per esser usati come fantini di dromedari negli Emirati arabi, bambine costrette in vari paesi del mondo a prostituirsi, e tante altre, troppe vicende che dimostrano come l'infanzia sia sconosciuta a milioni di bambini;

si va da quelli utilizzati in settori produttivi, con paghe da fame ed in condizioni disperate, a quelli che svolgono attività di sopravvivenza, per finire agli oltre duecentomila, di cui, negli ultimi dieci anni, è stata denunciata la scomparsa e che spesso sono risultati vittime del mercato clandestino della estirpazione degli organi;

queste vicende, che colpiscono soprattutto i paesi poveri e che vedono coinvolte, a volte, grosse multinazionali, si verificano anche nei cosiddetti paesi civilizzati;

anche nel nostro Paese si fanno sempre più frequenti le denunce nei confronti dello sfruttamento di bambini, provenienti soprattutto dai Paesi dell'est, da parte di strutture criminali organizzate che li utilizzano come mendicanti o, come si scopre ogni tanto, da qualche laboratorio clandestino che li utilizza, insieme alle donne, come manodopera —:

come intenda il Governo attivarsi ed impegnarsi, in tutte le sedi internazionali, affinché il sogno di debellare questa triste realtà non rimanga tale e come si intenda intervenire su questa delicata vicenda anche all'interno del nostro Paese. (3-02242)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 6 – Campagna del Governo contro le droghe)**

VOLONTÈ, CARDINALE, MANZIONE, TERESIO DELFINO, BUTTIGLIONE, MASTELLA, DI NARDO, DANESE, CAVANNA SCIREA, PAGANO, PANETTA, MARI-

NACCI, FABRIS, FRONZUTI, DE FRANCISCIS TASSONE e CARMELO CAR-RARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la mozione Buttiglione n. 1-00070 approvata dalla Camera nella seduta dell'11 marzo 1997 ribadiva « l'essenzialità del messaggio culturale, per cui l'uso delle droghe è un comportamento errato e pericoloso non esistendo nessun spazio di convivenza positiva tra l'individuo e le droghe »;

la stessa mozione impegnava il Governo a promuovere « un'azione forte per rimuovere le cause sociali della crisi del mondo giovanile contro la riaffermazione del diritto ad usare stupefacenti e ad accrescere i momenti di conoscenza, sin dalle scuole elementari, anche con l'ausilio di personale specializzato, per migliorare la politica di informazione e di prevenzione sull'uso degli stupefacenti »;

il Governo ha varato una nuova costosa campagna contro le droghe, con un approccio minimalista, permissivista, indulgente, ambiguo, finto, accattivante e fuorviante che risulta palesemente in contrasto con gli impegni parlamentari —:

se il Governo ritenga che la campagna promossa sulle droghe sia coerente con le indicazioni e i deliberati parlamentari;

se l'annunciato progetto governativo sulla depenalizzazione dell'uso delle droghe non stravolga gli impegni assunti in sede parlamentare circa la rimozione delle cause che favoriscono la diffusione delle droghe, legittimando comportamenti che nascondono pericoli e conseguenze devastanti sul piano personale e sociale. (3-02243)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 7 — Ricontrattazione dei mutui contratti presso banche — II)**

BIASCO e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'obiettivo di vedere i mutui-casa al 5 per cento, che sembrava un desiderio ispi-

rato dal sogno, è da oggi, invece, a portata di mano grazie ai successi dell'azione di risanamento;

i giornali, però, riportano prese di posizione delle banche che non sembrano inclinate all'ottimismo;

sempre in materia di mutui, rimane il problema dei mutui pregressi che, con la caduta dell'inflazione, finiscono per arrivare a livelli reali eccessivi;

quali strumenti concreti il Governo sia in grado di mettere in campo, al di là della *moral suasion*, per arrivare all'obiettivo e quali azioni intenda intraprendere per favorire, nell'autonomia delle parti, la ricontrattazione dei vecchi mutui. (3-02244)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 8 — Misure di sicurezza a favore dei viaggiatori in treno)**

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli omicidi verificatisi recentemente a bordo di treni transitanti in Liguria hanno sconvolto l'opinione pubblica e rischiano di provocare incontrollabili reazioni di panico nella popolazione;

tali drammatici episodi, attribuiti all'azione di un *serial killer*, sono purtroppo la manifestazione più tragica di quanto, in tono minore, avviene quotidianamente a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale: aggressioni, rapine, tentativi di violenza, che non vengono neppure denunciati;

l'assenza di coordinamento tra le forze dell'ordine, evidenziatasi in questi giorni, si somma così all'assenza dei controlli di *routine* sui vagoni, all'assenza di sicurezza a bordo dei convogli e, non da ultimo, a quella più generale mancanza di sicurezza del trasporto su rotaia oggetto già di ampia discussione in Parlamento —:

quali misure di sicurezza si intendano porre in essere nell'immediato e, a più

lunga scadenza, quale coordinamento tra i ministri competenti si preveda, affinché non si debba più ricorrere al consiglio di evitare di viaggiare in treno se non è necessario e al fine di rasserenare e tranquillizzare l'opinione pubblica. (3-02245)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 9 — Orientamenti generali di politica scolastica)**

DE MURTAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le iniziative legislative di riforma del sistema scolastico pubblico stanno procedendo secondo un percorso difficile, segnato da numerose contraddizioni e ancora aperto ad esiti che possono condurre a cambiamenti positivi o, al contrario, ad ulteriori e gravi squilibri nel rapporto tra la domanda sociale di istruzione e l'offerta formativa;

permane anche l'eventualità che venga modificata o sovvertita la natura costituzionale della scuola della Repubblica, qualora si affermino quelle tendenze che privilegiano un modello aziendalista e privatistico dell'autonomia scolastica e che richiedono l'equiparazione tra scuola pubblica e scuola privata fuori dal quadro dei principi costituzionali —:

quale sia, a partire dal documento di programmazione economico-finanziaria, il riferimento generale che determina gli indirizzi di politica scolastica del Governo, in ordine all'esigenza di rilanciare e riqualificare la presenza pubblica nel settore dell'istruzione, alla necessità di mantenere il carattere nazionale e unitario del sistema scolastico e di affermarne la centralità, all'opportunità di rendere possibile e praticabile il percorso delle riforme attraverso una destinazione adeguata delle indispensabili risorse finanziarie. (3-02246)

(23 aprile 1998)